

## Premessa

Nel discorso pronunciato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, il 2 giugno 1980, Giovanni Paolo II riportava una definizione di cultura che estraeva da un'affermazione di Tommaso d'Acquino secondo cui "*genus humanum arte et ratione vivit*", il genere umano vive d'arte e di ragione. Nell'interpretazione assunta da Giovanni Paolo II le parole dell'Aquiniate mostrano come la cultura rappresenti la modalità propria della vita dell'uomo, dello svolgersi dell'esistenza umana, ed indicano allo stesso tempo come attraverso l'arte e la ragione, si dispiega, caratterizzandosi, l'esistenza dell'uomo. Ma la felice espressione rende conto soprattutto di come l'uomo non possa vivere fuori dalla cultura essendo questa la modalità specifica del suo esistere. Richiamando questo passo di Tommaso d'Acquino, Giovanni Paolo II mostrava il nesso immediato tra esperienza umana e cultura: la vita umana svolgendosi o nel mentre si svolge è cultura.

La cultura così intesa, e con essa tutte le sue specifiche e particolari espressioni, non esprime un prodotto dell'umano, un'espedito tecnico al pari della politica o del diritto, inventati per assicurarsi un ordine sociale, quanto l'univocità dell'«essere» dell'uomo. L'esistenza umana è cultura. «L'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. La vita umana è cultura nel senso anche che l'uomo si distingue e si differenzia attraverso essa da tutto ciò che esiste per altra parte del mondo visibile: l'uomo non può essere fuori della cultura. La cultura è un modo specifico dell'esistere e dell'essere dell'uomo»<sup>1</sup>.

Allo stesso tempo, e di conseguenza, come rileva la Costituzione *Gaudium et Spes* «la cultura presenta un aspetto storico e sociale, e la voce "cultura" assume spesso un significato sociologico ed etnologico. In questo senso si parla di pluralità di culture. Infatti, dal diverso modo di far uso delle cose, di lavorare, di esprimersi, di praticare la religione e di formare i costumi, di fare le leggi e creare gli istituti giuridici, di sviluppare le scienze e le arti e di

---

<sup>1</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Unesco*, 2 giugno 1980, in *Acta Apostolicae Sedis*, 72, 1980, 738.

coltivare il bello, hanno origine le diverse condizioni di vita e le diverse maniere di organizzare i beni della vita»<sup>2</sup>.

In questo orizzonte di fondo che vede nella cultura le espressioni creative proprie dell'agire umano andrebbe calato ogni discorso circa la normazione dei beni culturali in generale, e dunque anche dei beni culturali della Chiesa in Italia. Ma la storia della legislazione statale sui beni culturali della Chiesa, e la prassi amministrativa, danno conto invece del prevalere di altri orizzonti e più pratiche esigenze politiche.

Sin dalla prima normativa del nascente Stato italiano risalente agli inizi del '900, le norme statali sui beni culturali della Chiesa sono state dominate dalla poco originale esigenza di comprimere le facoltà dei soggetti ecclesiali proprietari dei beni, piuttosto che curarne l'intrinseca funzione sociale, culturale e, per quanto detto, *idem est* umana (culturale). Così è stato anche per la legislazione che è stata prodotta nei successivi anni. Una normazione divenuta via via sempre più complessa anche perché alle norme statali unilaterali si sono affiancate norme bilaterali concordate con la Chiesa cattolica ma la cui applicazione ha portato ad una maggiore indeterminatezza volendo e dovendo contemperare prospettive di difficile compromissione, a cominciare dalla stessa denominazione dei beni culturali della Chiesa. Tale complesso groviglio normativo ha portato a denominare e dover distinguere riguardo i beni culturali della Chiesa tra: beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa, beni culturali ecclesiali, beni culturali ecclesiastici, beni culturali d'interesse religioso. Una genericità e generalità di formule di scarsa utilità, a volte impiegate e richiamate impropriamente.

L'indubbio interesse collettivo ad agevolare forme di cura e promozione anche dei beni culturali che sono espressione del "bisogno" di fare cultura del cittadino-fedele è stato sacrificato ed è sacrificato ancora oggi al rispetto dell'inesausta e gelosa prospettiva di circoscrivere e limitare i diritti del soggetto proprietario dei beni. Occorre posizionare al centro di una più matura disciplina sui beni culturali della Chiesa in Italia, la tutela, la cura, la promozione e valorizzazione di qualsivoglia espressione e manifestazione umana (culturale) del fedele, della comunità ecclesiale e delle sue istituzioni alla stregua della tutela di ogni altro interesse e bisogno religioso del cittadino-fedele, senza preoccupazioni di ordine proprietario, avendo attenzione prioritariamente per la funzione che tali beni, espressione umana e culturale del vissuto della fede, svolgono nella comunità nazionale e che da questa si attendono di ricevere le più opportune tutele giuridiche. In altre parole, non è in ragione del soggetto proprietario del bene culturale che occorre differen-

---

<sup>2</sup> Costituzione *Gaudium et Spes*, in *Enchiridion Vaticanum*, Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-65), Bologna, 2012, 1/1492.

ziarne la disciplina, quanto in ragione della funzione che il bene culturale realizza nella vita della Chiesa. Abbandonando l'idea che solo una regolamentazione certa dei confini di ciò che appartiene allo Stato e alla Chiesa nella materia relativa al patrimonio culturale sia in grado di assicurare il principio di cui all'art. 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Una prospettiva quella richiamata rimasta estranea nel dibattito politico e giuridico che nell'ordinamento italiano e anche nell'ordinamento internazionale, ha portato sin dall'inizio del secolo XX a doversi occupare di proteggere in forme peculiari quei beni individuati come prima come "cose di interesse storico e artistico" e a distanza di tempo come "bene culturale".

Se c'è una specificità dei beni culturali della Chiesa che domanda di trovare nella disciplina normativa statale e concordataria di essere soddisfatta, essa è la tutela e cura del segno e della testimonianza di fede incarnata nell'agire umano e culturale. Se i beni culturali della Chiesa sono, per come richiamato, espressione della vita e della testimonianza di fede del Popolo di Dio che danno forma al messaggio cristiano e affiancano la missione della Chiesa, occorre pensare ad un impegno di collaborazione tra Stato e Chiesa che assolvere questa loro funzione piuttosto che celebrarne i soli profili identitari.

Continuare a insistere nella prospettiva statale che guarda al patrimonio culturale della Chiesa come ad un simulacro culturale identitario da custodire e proteggere da ogni "estinzione" omettendone, ignorando e rendendo irrilevante il profilo della loro funzione di segni e simboli della fede e l'espressione del collegamento tra la dimensione terrena e quella divina, e di cui la Chiesa è garante e custode, appare oggi molto anacronistico. Si tratta, in altri termini di cominciare ad interrogarsi sull'attualità e la prassi applicativa di una legislazione improntata esclusivamente a discriminare lo statuto giuridico dei beni culturali a seconda dell'identità del soggetto proprietario provando a verificare se un rovesciamento di prospettiva non offra maggiori vantaggi alla tutela e promozione delle espressioni e manifestazioni di fede del cittadino-fedele e della più generale espressione e manifestazione umana (culturale) di un popolo.